

Trovarisposte

I nostri esperti

COMMERCIALISTI
Michele Prestini
Mario Luca Rizzi
dell'Ordine dei commercialisti
e degli esperti contabili
NOTAIO
Francesco Giovanzana

del Consiglio notarile di Bergamo

CONSULENTI DEL LAVORO
Paolo Alghisi
Lorenzo Monaci

Consulenti del lavoro di Bergamo

**AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi
dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specificamente se vuoi mantenere l'anonimato

Acquisto prima casa, guida con le nuove agevolazioni

Le novità. Riservate agli under 36 introdotte dal decreto «Sostegni bis»
Esenzione dal pagamento dell'imposta di registro e credito d'imposta



L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato e pubblicato sul proprio sito la Guida per l'acquisto della prima casa

MARCO CONTI

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato e pubblicato sul proprio sito la Guida per l'acquisto della prima casa, con particolare riferimento alle nuove agevolazioni riservate agli under 36 anni introdotte dal decreto legge n. 73/2021 (il cosiddetto «Sostegni bis»). Come riportato dal fisco, i nuovi bonus riguardano l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale per compravendite non soggette a Iva.

Per gli acquisti soggetti a Iva, invece, oltre all'esenzione dalle imposte sopracitate, vi è anche il riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta al venditore. In

questo caso il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell'acquisto agevolato; utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo «6928». Un ulteriore beneficio riguarda l'esenzione dall'imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Le Entrate sottolineano che, come per gli altri atti di acquisto assoggettati all'imposta di registro, anche l'acquisto della prima casa «under 36» è esente dall'imposta di bollo.

Per usufruire delle agevolazioni i richiedenti non devono avere ancora compiuto i 36 anni nell'anno in cui l'atto è stipulato, ed essere in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 40 mila euro annui. I benefici, sottolinea ancora la guida, non sono ammessi per l'acquisto di un'abitazione di categorie catastali A/1 (di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli palazzi di eminente pregio storico e artistico), mentre si esten-

dono per le pertinenze dell'immobile principale, categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

I bonus non si applicano ai contratti preliminari di compravendita, vi libera invece agli immobili acquistati all'asta. Il formato pdf della Guida è scaricabile dal sito delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) seguendo il percorso: L'Agenzia - L'Agenzia comunica - Guide, pubblicazioni - Guide fiscali - L'Agenzia informa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 3.391

Quali agevolazioni sono applicabili per la prima casa?

Devo acquistare la mia prima casa con il mio compagno, noi siamo entrambi trentenni, direttamente dall'impresa costruttrice. Premesso che dovrò pagare dell'Iva, mi chiedo quali agevolazioni potessimo applicare.

— LETTERA FIRMATA

Con il c.d. Decreto Sostegni Bis è stato introdotto la possibilità per i giovani acquirenti di una «prima casa» (per gli atti stipulati nel periodo dal 26/05/2021 al 30/06/2022), aventi un'età inferiore a 36 anni, e con indicatore Isee che risulta inferiore a 40 mila euro, di godere di un credito d'imposta pari all'imposta sul valore aggiunto versata. Tale credito potrà essere utilizzato, alternativamente: - in diminuzione dell'Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto - in compensazione nel modello F24 - in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti/denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito. In nessun caso il credito può essere rimborsato. Tale agevolazione decade qualora non vi sia il mancato trasferimento della residenza entro i diciotto mesi, successivi alla data di acquisto.

RISPOSTA N. 3.392

«Bonus facciate»: posso cederlo senza mediazioni?

Posso cedere il mio credito inerente al c.d. «Bonus Facciate» ad una banca senza, necessariamente, richiedere l'intervento di un commercialista (soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità)?

— LETTERA FIRMATA

I contribuenti, in autonomia, possono procedere alla cessione del credito relativo al cosiddetto «Bonus Facciate» senza dover ricorrere obbligatoriamente ai servizi resi da intermediari quali i commercialisti, in quanto il Provvedimento datato 8 agosto 2020, richiede in modo specifico

l'apposizione del visto di conformità esclusivamente in relazione all'opzione per la cessione o per lo sconto in relazione alle detrazioni del 110%, di cui all'art. 119, Decreto legge n. 34/2020.

RISPOSTA N. 3.393

Il «Bonus 110%» non fruibile con altre detrazioni

È possibile usufruire del bonus 110% in assenza di una base imponibile Irpef netta a seguito di detrazioni di lavoro dipendente?

— LETTERA FIRMATA

Il contribuente in questione può beneficiare dell'agevolazione considerato che possiede un reddito imponibile Irpef, ma non può utilizzare il citato bonus in detrazione poiché risulta incapiente avendo già altre detrazioni che abbattano per intero l'imposta. Per non perdere il riconoscimento del bonus 110%, il soggetto potrà utilizzare i metodi alternativi alla detrazione, ossia lo sconto in fattura ovvero la cessione del credito.

Notaio

RISPOSTA N. 3.394

Piano di risparmio ed eredità: si può legarli a qualcuno?

I risparmi accumulati con un piano di risparmio (vincolato 20 anni) rientrano nell'eredità in caso di morte. È possibile legare quei denari a qualcuno o rientrano nel patrimonio totale?

— LETTERA FIRMATA

Per espressa previsione normativa gli investimenti detenuti mediante i piani di risparmio a lungo termine sono esenti dall'imposta di successione, non concorrendo, di conseguenza, alla formazione della base imponibile fiscalmente rilevante; pertanto, come ha precisato anche l'Agenzia delle Entrate mediante circolare, non sussiste obbligo di indicare investimenti nella dichiarazione di successione. Tale agevolazione fiscale non comporta, però, l'esclusione dall'asse ereditario dei titoli finanziari che compongono il piano. Come ogni altro bene che costituisce il patrimonio del defunto potranno essere oggetto di disposizione testamentaria, e in assenza di testamento, rientreranno nella massa la cui devoluzione verrà regolata secondo le disposizioni di legge.

@Trova Risposte

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

Commercialista Consulente del lavoro
 Notaio Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due strade per presentare le domande agli esperti: compilare il coupon a fianco e inviarlo via fax allo **035.386217** o consegnarlo in sede a «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Inviare una mail a **trovarisposte@eco.bg.it** che trovate anche sul sito **www.ecodibergamo.it** cliccando sul banner Trovarisposte. Indicate professionalità, generalità e, nel caso voglia mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

RISPOSTA N. 3.395

Acquistata casa adibita ad ufficio: era uso abitazione

Ho acquistato un appartamento accatastato come ufficio, che però ospitava (proprietaria) una signora anziana. Quindi l'appartamento era usato come abitazione. Sono obbligato a fare il cambio di destinazione d'uso? Cosa può accadere altrimenti?

LETTERA FIRMATA

La fattispecie prospettata, ossia l'utilizzo residenziale di un immobile destinato ad ufficio, presenta una duplice irregolarità che va necessariamente sanata mediante il cambio di destinazione d'uso. Da un punto di vista urbanistico, infatti, l'immobile è stato autorizzato dalla competente autorità comunale per un utilizzo non abitativo, e, pertanto, la pratica finalizzata alla variazione della destinazione deve essere presentata al fine di consentire la verifica della compatibilità dell'immobile stesso sia col piano regolatore di zona sia con le norme igienico-sanitarie previste per una abitazione. Una volta sanata tale posizione sarà poi necessario procedere con la regolarizzazione anche dal punto di vista del censimento fiscale presentando una apposita denuncia di variazione catastale.

RISPOSTA N. 3.396

Come subentro nel mutuo di 20 anni di mia sorella?

Chiedo come posso subentrare nel mutuo ventennale di mia sorella volendo acquistare la sua casa. Si tratterebbe di acquisto non donazione. È possibile? Il suo mutuo è molto conveniente ma la banca è molto imprecisa sulle informazioni che sto chiedendo.

LETTERA FIRMATA

La situazione da lei illustrata non solo è possibile ma nemmeno infrequente. Come ha evidenziato, l'atto che andrete a stipulare lei e sua sorella si sostanzia in una normale compravendita, all'interno della quale verrà previsto che il pagamento integrale o parziale del prezzo di acquisto viene regolamentato mediante l'accollo del mutuo già in essere. In altri termini, quindi, lei e sua sorella converrete che a saldo del corrispettivo pattuito parte acquirente assuma il debito che grava in capo alla parte venditrice nei confronti della banca. Il notaio di vostra cui affiderete la gestione della pratica saprà illustrarvi in maniera esauriente quanto brevemente da me esposto, anche con riguardo alla facoltà della banca di aderire a tale vostro accordo e quindi liberare sua sorella dal debito.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 3.397

Permessi e tutele di uno studente lavoratore

Sono uno studente universitario e sono stato assunto come impiegato in un'azienda del settore commercio. Volevo sapere se, in quanto studente, ho diritto a particolari permessi e tutele.

LETTERA FIRMATA

Ai lavoratori dipendenti sono riconosciute particolari agevolazioni per la realizzazione del diritto allo studio, al fine di tutelare lo sviluppo della cultura e delle capacità professionali. In particolare, tutti gli studenti lavoratori hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti dal datore di lavoro per le giornate di svolgimento delle prove d'esame; la concessione di tali permessi non è in alcun modo condizionata né all'esito della prova né all'ora del giorno in cui l'esame viene sostenuto. In secondo luogo, ai lavoratori studenti è riconosciuto il diritto a non essere chiamati a prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanali, oltre che il diritto ad essere inseriti in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi per la preparazione degli esami. Per godere di tali diritti, il datore

di lavoro può chiedere agli interessati di fornire copia dei certificati di iscrizione e frequenza ai corsi, nonché documentazione che attesti l'avvenuto esame. Oltre a queste tutele, la contrattazione collettiva può prevedere disposizioni ulteriormente favorevoli per i lavoratori studenti. Il contratto nazionale del settore Commercio, per esempio, prevede la possibilità di godere di un numero di ore di permesso studio pari a 150 per triennio, usufruibili anche in unico anno.

RISPOSTA N. 3.398

Patto di stabilità e imponibilità legata al fisco

Il corrispettivo erogato a fronte del patto di stabilità stipulato con un lavoratore dipendente in costanza del rapporto di lavoro, deve essere assoggettato sia a tassazione ordinaria Irpef che a contribuzione? Tale importo concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del Tfr?

LETTERA FIRMATA

Nel patto o clausola di stabilità il corrispettivo concesso a fronte della limitazione contrattuale del libero recesso a carico del lavoratore, può assumere forme diverse (solitamente una maggiorazione della retribuzione). Circa la

imponibilità fiscale del corrispettivo erogato al lavoratore a fronte della sottoscrizione della clausola di stabilità nel contratto di lavoro, le somme erogate saranno imponibili fiscalmente. La imposizione sarà effettuata in via ordinaria se le relative somme saranno erogate mensilmente ed i relativi importi concorreranno a formare la retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (Tfr). Sarà invece determinata con i criteri della tassazione separata se i relativi corrispettivi saranno elargiti al momento della cessazione del rapporto (secondo la clausola contrattuale sottoscritta dalle parti nel contratto di lavoro), con esclusione dal concorso delle relative somme ai fini del calcolo del Tfr. Dalla imponibilità ai fini fiscali conseguono anche la imponibilità ai fini contributivi.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 3.399

Ragioni contabili: possibile la fusione di due condomini?

Abito in una palazzina che ha la sagoma a forma di L. In questa palazzina ci sono due condomini con due codici fiscali. Ed ognuno viene amministrato dallo stesso

amministratore ma con due contabilità diverse. Ogni condominio ha 10 unità abitative. Le due palazzine hanno in comune il tetto, il giardino, il cancello carrabile e il cortile usato come spazio di manovra delle macchine e dove giocano i bambini. L'amministratore ci ha detto che per gestire meglio le parti comuni, che ora sono soggette a ulteriore contabilità separata, potremmo fonderci in un solo condominio con un solo codice fiscale. La mia domanda è: si può fare e quale è la maggioranza corretta perché la delibera possa essere valida?

LETTERA FIRMATA

Il sempre più razionale sfruttamento delle potenzialità edificatorie dei fondi ha portato alla creazione di complessi edilizi sempre più articolati, distinti in diversi corpi di fabbrica, dotati di autonomia strutturale, ma caratterizzati dalla presenza di una serie di opere e servizi comuni a tutto il complesso edilizio; tale fenomeno è stato reso possibile, tra le altre cose, anche dal devolversi di aree a parcheggio, giardino, giochi e/o a spazi liberi. La riunione di due corpi di fabbrica in un unico condominio ed in un unico codice fiscale esula dalle competenze dell'assemblea previste dal codice civile e dalle leggi speciali. Può però essere raggiunta tramite un atto negoziale a firma di tutti i condomini che approvi tale trasformazione.

Borsa

FTSE Mib	27.804,93	-0,23%	Ftse 100 Londra	7.326,97	-0,34%	Spread Btp-Bund	121,48	-1,04%	Petrolio WTI	81,29	0,51%
FTSE It. All Share	30.449,83	-0,26%	Dow Jones	36144,79	0,16%	Euro-Dollaro	1,1368	-0,66%	Oro Fino (euro/gr)	52,58	0,63%
Dax Francoforte	16.247,86	0,61%	Nasdaq	15973,86	0,76%	Euro-Sterlina	0,8453	-0,74%	Argento	25,21	1,02%
Cac 40 Parigi	7.152,60	0,34%	Nikkei Tokyo	29.808,12	0,11%	Euro-Yen	129,8900	-0,33%	Euribor (360) 3m	-0,561	diff.: 0,001

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
A				
Abitare In	8.630	4,48	229	79,42
Aceta	18.780	-0,21	3999	9,50
Acsm-Agam	2.450	0,00	483	7,46
Adidas ag	286.600	1,42	59961	-3,76
Adv Micro Devices	133.340	4,96	126244	79,08
Aedes	0,178	0,00	43	-54,16
Aeroflot	2,720	11,60	300	152,72
Aegean	4,400	2,04	694	35,55
Aeroporto Marconi Bo.	0,980	0,00	350	14,15
Agos	45.040	3,40	10919	6,48
Air France Del	30.080	-2,81	3585	28,27
Air France Klm	4.132	-1,36	1797	-18,60
Air Liquide	150.860	-0,46	52120	11,58
Airbus	114.960	1,11	88827	25,71
Alerion	25.050	2,45	1358	136,32
Algowatt	0,366	1,67	16	20,50
Alkerm	21.700	7,43	123	70,72
Allianz	205.900	0,15	93458	2,95
Alphabeta di A	2623.000	1,10	78172	84,56
Alphabet Classe C	2628.500	0,23	91806	84,66
Amazon	3140.500	1,14	151320	16,75
Ambientheris	0,824	8,42	76	20,12
Amgen	184.000	-0,96	132801	-2,25
Amplifon	45.210	-1,74	10235	32,81
Anheuser-Busch	53.220	1,60	8559	-8,18
Antares Holding	4,647	-0,06	1713	19,71
Antiva V	12.450	-3,86	860	32,45
Apple	132.940	1,16	68665	20,94
Aquafil	7,940	0,76	340	63,71
Ascoviap	3,510	-0,99	823	-3,44
ASML Holding	754.600	0,41	326993	88,84
Autogrill	17.300	-0,83	14296	17,57
Autonov	6,734	-1,98	2593	38,74
Avio Meridionali	26.500	1,92	716	38,74
Avto	11.760	1,91	310	3,70
Axa	25.600	-0,97	53482	30,03
Azimut	26.860	0,07	3848	51,15
Azta	1,866	0,43	5848	43,08
B				
B Carige	0,631	-1,34	477	-57,91
B Carige Rsp	50.500,00	0,00	1	0,00
B Desio Bria Rinc	2,800	1,45	37	20,69
B Desio e Brianza	3,180	-1,24	390	23,26
B Ifis	16.690	0,77	898	81,91
B Immobiliare	0,043	14,36	71	-6,52
B M Paschi Siena	0,995	-0,68	998	-4,58
B di Sondrio	3,662	-0,76	1680	66,45
B Profilo	0,233	-1,48	158	9,91
B Sistema	2,065	-0,24	166	21,76
Banca Generali	42.450	-1,46	4960	55,84
Banca Bpm	2,764	-1,18	4188	52,88
Banco Santander	3,229	0,48	52104	29,26
Basif	62.910	1,21	58074	22,30
Basinet	5,100	0,00	3,10	-2,39
Bastogi	0,768	0,79	95	-3,76
Bayer	50.240	-0,51	38401	-9,25
BB Biotech	75.300	0,00	4172	9,93
BBVA	5,840	-0,26	38940	41,78
B&C Speakers	14.000	0,00	151	35,27
Bca Finnart	0,279	0,00	104	23,45
Bca Mediolanum	9,142	-0,20	6783	88,01
Bca	2,745	-2,83	300	28,76
Beghelli	0,395	0,51	79	31,23
Bentzen AG	92.980	0,00	23431	-1,09
B.F.	3,580	0,85	625	-4,24
BIF Bank	7,290	-1,62	1351	37,57
Bianletti Industrie	0,286	-1,38	44	113,43
Biancamano	0,182	0,00	6	11,43
Blesse	25.880	0,54	709	37,44
Bloera	0,130	0,00	4	-53,06
Bmw	93.440	-0,04	56250	29,10
Bnp Paribas	60.530	-1,30	55209	39,76
Borghesina	0,614	2,33	29	-7,67

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
C				
Cber Banca	1,901	-1,30	2687	28,01
Cembra	12.010	2,47	4010	11,20
Cinco	0,090	0,00	71	29,14
Brunello Cucinelli	62.450	-0,40	4247	74,93
Buzzi Unicem	20.690	0,78	3885	10,17
C				
Cairo Communication	2,110	-1,40	284	66,93
Caleffi	1,580	-1,86	25	125,71
Calligaris	4,520	-0,88	543	50,17
Calligaris Editore	1,235	6,47	154	32,80
Campari	13,155	1,04	15281	40,85
Carel Industries	27.050	-0,55	2705	41,03
Carrefour	15.990	-1,84	11271	11,97
Cattolica Ass	5,720	1,06	1306	24,73
Cellularline	4,360	0,23	95	-11,38
Cembre	28.500	1,79	485	51,19
Cementir Holding	8,910	0,34	1418	33,98
Central del Latte d'Italia	3,530	0,86	49	41,20
Chil	0,004	-0,10	1994	37,05
Cia	0,075	-3,33	7	-13,13
Cia	0,476	0,53	609	8,30
Class Editori	0,088	-2,63	15	-15,43
Cnh Industrial	16,575	1,38	22615	60,53
Coim Res	7,230	1,12	261	10,21
Commerzbank	7,133	0,85	8933	34,38
Conafi	0,294	1,03	11	15,75
Continental AG	111,360	3,26	22273	-0,36
Covivio	74,800	0,89	7075	-2,09
Credem	6,120	-2,70	2089	38,78
Credit Agricole	12,730	-0,39	28341	21,53
Csp International	0,437	0,69	15	6,33
D				
Daimler	89.240	0,47	86079	58,20
D'Amico	0,099	1,53	123	9,34
Danieli & C	28.350	0,71	1159	97,15
Danieli & C Rsp	17.880	-0,11	723	86,25
Danone	56,750	-1,42	29158	4,55
Datalogic	16,510	-3,11	965	17,93
Dea Capital	1,342	0,15	356	28,80
DeLonghi	30,140	-1,25	4546	16,91
Deutsche Bank	11,250	0,55	6422	26,23
Deutsche Borse AG	149,400	-0,43	28834	6,37
Deutsche Lufthansa AG	6,510	-1,59	3035	-15,54
Deutsche Post AG	56,440	0,16	68448	37,86
Deutsche Telekom	16,828	0,18	73392	7,46
Diasorin	191,700	1,46	10725	12,70
Digital Bros	33,660	-1,08	471	53,06
doValve	8,180	-1,92	654	-15,23
E				
Edison Rsp	1,390	-2,46	152	37,62
Eems	0,135	-2,87	6	49,12
El En	16,120	3,20	1287	142,86
Elica	3,610	1,12	229	16,64
Emak	2,065	-0,72	339	88,07
Enav	4,206	-0,28	2279	16,90
Enel	7,087	-0,88	72051	14,37
Enervit	4,000	-2,44	71	19,05
Enjrie	13,486	0,82	29583	6,31
Enice	12,958	0,41	45423	47,38
E.ON	11,010	-0,99	22031	22,06
Enrica	0,022	-0,87	9	69,22
Equita Group	3,930	1,81	197	61,73
ErG	29,360	-2,00	4413	25,47
Espritnet	12,950	2,37	660	20,13
EssilorLuxottica	187,900	2,06	40973	45,49
Eukedos	1,995	-1,24	45	78,13
Eurotech	5,570	-0,89	198	80,05
Evonik Industries AG	27,740	-0,07	12927	1,99
Exor	84,260	1,12	20307	27,24
Exprivia	2,440	3,39	127	205,00
F				
Falk Renewables	8,695	-0,06	2534	31,94

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
F				
Faurecia	48,430	4,40	6685	0,00
Ferrari	228,700	0,66	44350	21,23
Fidia	1,920	-1,03	10	32,87
Fiera Milano	3,635	-0,41	261	27,99
Fila	10,520	0,57	452	14,72
Fincantieri	0,683	-0,36	1162	24,61
Fine Foods Pharma Ntm	16,300	-1,21	360	55,24
FinecoBank	17,195	-0,49	10487	28,32
Firm	0,679	2,26	295	19,12
Freemius M Care AG	50,680	1,35	17975	-14,34
Freemius SE & Co. KGAA	37,370	0,00	20591	-2,61
Fulcrum	1,175	1,29	13	-1,67
G				
Gabetti	2,040	-0,49	123	224,84
Galofalo Health Care	5,960	2,05	538	12,45
Gas Plus	3,540	0,85	159	90,32
Gebran	11,150	-2,19	161	81,01
Generali	18,165	-2,47	29669	31,59
Geox	1,204	-0,17	312	51,64
Geotity	0,029	-2,00	3	17,60
Giglio group	0,476	-1,39	38	-22,36
Gilead Sciences	59,230	-0,24	77350	27,90
Global	12,600	-0,79	230	68,30
Gvs	11,250	2,27	1969	-26,23
H				
Heidelberg Cement AG	66,140	1,01	12401	6,75
Henkel KGaA Vn	11,000	1,56	13897	-15,09
Hera	3,622	-0,96	5395	21,54
I				
I Grandi Viaggi	1,010	0,00	48	6,99
Iberdrola	10,190	0,39	65192	-13,28
Igd	3,965	-2,10	438	10,14
Il Sole 24 Ore	0,508	1,20	29	11,16
Illymity Bank	13,290	-0,97	1054	47,83
Immsi	0,516	-3,37	176	24,79
Indel B	27,100	1,12	158	19,3